



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI MODENA
Processo Aziende

Modena, 18 luglio 2012

**OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Domande di sospensione degli adempimenti e dei versamenti.**

Con circolare INAIL n.28/2012 sono state fornite istruzioni operative per il sisma di cui all'oggetto ed è stata prevista la necessità di apposita istanza per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

Al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti, si precisa che la sospensione, pur essendo immediatamente operativa in virtù delle disposizioni di legge e dei decreti in vigore, necessita di una disciplina di dettaglio che regolamenti il procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni. All'interno di tale procedimento, di competenza amministrativa degli enti, le domande di sospensione sono state previste – in linea con quanto disposto anche dall'INPS con circolare n.85/2012 - al fine di applicare l'agevolazione sulla base di una esplicita manifestazione di volontà degli interessati, anche in virtù della particolare disciplina in tema di aiuti di Stato per calamità naturali.

Si precisa quindi che, ai fini INAIL, non è previsto un termine per la presentazione della domanda di sospensione ma che la presentazione immediata della stessa è necessaria nel caso in cui venga richiesto un DURC o siano in corso rateazioni ordinarie: in questi casi, infatti, in sede di verifica della regolarità contributiva, il soggetto che ha presentato istanza di sospensione viene considerato in regola unicamente se i soli titoli insoluti sono quelli con scadenza nel periodo di applicazione della sospensione .

In un'ottica di semplificazione, al fine di non appesantire eccessivamente gli adempimenti a carico delle Aziende e degli Intermediari, pur non essendo previsto nella Circolare n.28/2012, si comunica che a questa Sede, è possibile presentare anche istanze di sospensione cumulativa degli adempimenti e dei versamenti con le seguenti modalità:

1) Domanda di sospensione degli adempimenti: Consulenti del Lavoro e altri soggetti di cui alla legge n. 12/79

E' possibile presentare istanze di sospensione cumulative utilizzando il modulo modificato (All.4) inviato col presente comunicato a cui andrà allegato un documento di identità del professionista e l'elenco in formato excel delle ditte in delega con i relativi dati identificativi.

L'elenco dovrà essere inviato via PEC all'indirizzo: modena@postacert.inail.it.

2) Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti: Aziende

Agli Intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/79 è consentita la presentazione di istanze di sospensione degli adempimenti e dei versamenti cumulative per le ditte di cui hanno delega espressa utilizzando il modulo modificato (All.3) inviato col presente comunicato a cui andrà allegato un documento

di identità del professionista e l'elenco in formato Excel delle ditte in delega con i dati identificativi della PAT per la quale viene chiesta la sospensione.

Tale modalità di presentazione è autorizzata alle seguenti condizioni:

- la comunicazione "cumulativa" sia inviata alla PEC di struttura della Sede competente in base alla PAT beneficiaria della sospensione;
- l'intermediario nella comunicazione con cui invia l'elenco dichiara di assumere l'onere di conservare nel proprio archivio l'originale della domanda di sospensione firmata dal legale rappresentante dell'impresa, impegnandosi ad esibirla e consegnarne su richiesta copia conforme all'originale alla Sede INAIL.

L'elenco dovrà essere inviato via PEC all'indirizzo: modena@postacert.inail.it.

Per comunicazioni relative alle delocalizzazioni temporanee di attività, si conferma che le stesse possono essere indirizzate a: modena-premi@inail.it.

La Sede resta a disposizione per chiarimenti all'indirizzo modena@inail.it.

IL DIRETTORE DELLA SEDE
F.to Maurizio Mazzetti